



FLC CGIL

Monza Brianza

Editore: FLC CGIL Monza e Brianza, via Premuda 17, Monza. Tel. 039 27311 - Fax 737068. Web: www.flcmonza.it Email: monza@flcgil.it
Autorizzazione Tribunale di Monza n. 1196 del 17/9/96 - Direttore responsabile: Vincenzo Palumbo

“IN QUALE PAESE VUOI VIVERE?” CONTRO LA REGIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE CON FLC CGIL - CISL SCUOLA - SNALS CONFLSAL - GILDA

Il sistema di istruzione nazionale è un fattore di coesione culturale e sociale del nostro Paese. I progetti di regionalizzazione messi in campo dalla richiesta al governo di maggiori forme di autonomia anche in materia d'istruzione, da parte del Veneto, della Lombardia e dell'Emilia Romagna, minano alle basi l'idea di una scuola pubblica nazionale e mettono fortemente in discussione l'unità del sistema dei diritti.

Sottoscrivi online l'appello

Regionalizzare l'istruzione significa disgregare il Paese.

Regionalizzare i contratti, gli organici, i salari del personale della scuola significa attaccare il ruolo unificante dei contratti nazionali di lavoro, la garanzia di uguali diritti per tutte le lavoratrici e i lavoratori, in ogni parte del territorio nazionale.

Regionalizzare l'istruzione vuol dire subordinare la garanzia di un diritto alle risorse economiche della regione, dare di più alle regioni che hanno più soldi e meno alle regioni con meno risorse, anche per questo qualcuno l'ha chiamata "la secessione dei ricchi".

I diritti non possono essere un bene limitato alle condizioni di dove si vive.

Noi vogliamo fermare questo progetto disgregatore, lavorando perché il diritto sociale all'istruzione resti garantito a tutte e a tutti, in tutto il Paese.

Vogliamo vivere un Paese solidale, che abbia una scuola di tutti e per tutti, dove anche i più poveri possano raggiungere i gradi più alti degli studi, proprio come dice la nostra Costituzione.

La scuola statale nazionale è garanzia di coesione e solidarietà sociale.

Restiamo uniti.

Segui la campagna sulla pagina nazionale Facebook

Sindacati: la scuola nazionale è valore della società civile. Città diventino protagoniste
Mobilitazione dei sindacati scuola, attivi unitari a Napoli, Venezia e Roma



I DOCENTI ITALIANI SONO IN MEDIA PIÙ VECCHI E GUADAGNANO MENO DI DIECI ANNI FA

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato il 26 marzo il conto annuale con cui certifica che, nel 2017 rispetto al 2008, i docenti italiani in media hanno 52,3 anni e hanno retribuzioni pari a 28.440 euro, con una perdita di oltre 800 euro rispetto al 2008, quando la media era di 29.280 euro.

IL GIORNALE DELLA FLC CGIL MONZA BRIANZA

Mensile di informazione sindacale.

Viene inviato per e-mail a tutti gli iscritti e a tutte le scuole della Lombardia.

Viene pubblicato sul sito www.flcmonza.it

Richiedilo ed invialo a tutti i tuoi contatti.

IL DOCENTE PART-TIME HA L'OBBLIGO DI SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO DI CARATTERE COLLEGIALE

La Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - Ordinanza n° 7320 del 14 marzo 2019 - ha stabilito che il personale docente assunto con contratto part-time ha l'obbligo di svolgere le attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale con le stesse modalità previste dal personale con contratto full-time.

DOCENTI STATALI DI RUOLO CON ANNI DI SERVIZIO IN SCUOLA NON STATALE: SCHEDA DI CHIARIMENTO

L'assemblea svolta presso la nostra sede il 21 marzo ha fatto il punto sulla situazione. Tuttavia, pur essendo stato letto l'articolo 485 del Testo Unico Dlgs 297/1994 dall'Avvocato Billé presente, nel corso delle domande e delle risposte si sono creati involontari malintesi con l'uso di terminologia inesatta riferita ai servizi nella scuola NON Statale. Per dissipare ogni dubbio pubblichiamo di seguito una scheda che riporta l'esatta denominazione dei servizi pre-ruolo riconoscibili, statali e NON statali. (Segue a pag. 2)

Indice



“In quale paese vuoi vivere?” Contro la regionalizzazione del sistema di istruzione

I docenti italiani sono in media più vecchi e guadagnano meno

Docenti part-time e attività funzionali all'insegnamento

Docenti statali con servizio in scuola non statale: scheda

Chi deve cambiare il pannolino?

GaE: prossimo l'aggiornamento (non l'inserimento)

Il bando di concorso straordinario riservato all'insegnamento prestato nello Stato è legittimo

Nessuno scatto d'anzianità a personale a tempo determinato

Sostituzione del DSGA in caso di assenza

ATA: utilizzo malattia per visite specialistiche, esami, ecc.

Docenti di ruolo: 9 i giorni di permessi retribuiti

Le scuole ASILS hanno rinnovato il CCNL con l'UGL...

SCHEDA

Decreto Legislativo 297/1994 (Testo Unico)
Sezione IV - Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera
Art. 485 - Personale docente**Personale Docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica:**

- Servizio non di ruolo prestato presso scuole secondarie e artistiche **statali e pareggiate**;
- **educandati femminili statali**;
- **docente elementare di ruolo o non di ruolo in scuole statali o parificate**; comprese quelle presso gli educandati;
- **docente elementare presso scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.**

Personale Docente delle scuole elementari:

- Servizio non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate;
- **scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate**;
- **scuole popolari, sussidiate o sussidiarie**;
- **di ruolo o non di ruolo in materne statali o comunali.**

Personale docente scuole secondarie, artistiche ed elementari:

- Servizio di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
- Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

Quanto servizio è riconosciuto.

È riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, **per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente**, nonché **ai soli fini economici per il rimanente terzo**. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

N. B.:

- Ai docenti della secondaria, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi, il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
- Tutti i servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.

CHI DEVE CAMBIARE IL PANNOLINO?

Dopo la recente approvazione del D. Lgs 66 del 2017 in sede di Conferenza Stato-Regioni, è stato confermato inequivocabilmente quanto previsto dall'art 3 comma 4 dello stesso Decreto 66/17.

Per la cronaca, va rammentato che – fermo restando quanto previsto dalla Tabella A profili ATA del CCNL – il predetto art 3 del Decreto Legislativo 66/17 stabilisce che: “il collaboratore scolastico si dovrà occupare personalmente dell’assistenza di base igienico-personale degli alunni disabili e per questo dovrà partecipare a dei corsi di formazione generale previsti dal piano nazionale.”

Va rilevato che, nonostante il D.Lgs 66 del 2017 preveda corsi di formazione obbligatori sull’assistenza igienica di base per il personale ATA, esso però non si cura di specificare nel dettaglio né le modalità di svolgimento, né il numero di ore di tali iniziative formative.

In ogni caso, indipendentemente dal numero di ore di formazione obbligatoria sull’assistenza di base per il personale ATA (40 come previsto dal CCNL del 2005?), va rivendicato, come richiesto dalla FLC CGIL, un serio piano di assunzione in ruolo dei collaboratori scolastici, altrimenti non si riuscirà ancora a fornire un’adeguata cura igienico-personale agli alunni con disabilità del nostro Paese.

**GAE: PROSSIMO L'AGGIORNAMENTO (NON L'INSERIMENTO)**

L'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento ci sarà nelle prossime settimane, sarà su Istanze online e riguarderà tutti coloro che sono inseriti, anche con riserva.

Nei prossimi giorni il Miur dovrebbe fornire ai sindacati l'informativa per l'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento.

I docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento, che costituiscono un concorso per soli titoli a cui è riservato il 50% dei posti di assunzione stabiliti annualmente dal MIUR su autorizzazione del MEF, sono, secondo dati MIUR, quanti riportati nella tabella.

Graduatorie ad Esaurimento		
Grado di scuola	Posti Comuni	Con Sostegno
Infanzia	20.138	355
Primaria	10.167	747
Secondaria I Grado	614	30
Secondaria II Grado	4.959	575
Totali	35.878	1.707

La tabella ci dice che, a fronte di elenchi delle scuole secondarie ormai agli sgoccioli, le graduatorie di infanzia e primaria sono ancora piene.

Va precisato che tutti i dati sono suscettibili di variazioni perché:

- L'elaborazione non tiene conto dei decreti di depennamento che giornalmente vengono emanati dagli Uffici Scolastici a seguito delle sentenze di merito per l'inserimento dei diplomati magistrali.

- Altri decreti arriveranno nel periodo di presentazione delle domande ed anche successivamente
- A meno che non intervengano novità dalla decisione della Cassazione (riunita sulla questione il 12 marzo) anche i docenti inseriti in GaE con riserva potranno aggiornare la propria posizione, per poi seguire l'iter del deppennamento.

Il Miur non ha ancora comunicato le date dell'operazione, che comunque dovrebbe essere abbastanza semplice da gestire per gli Uffici Scolastici, permettendo di avere le graduatorie in tempi rapidi.

Numerosi docenti sono inseriti anche nelle graduatorie del concorso 2016, oltre che nelle GaE.
Secondo i dati MIUR dovrebbero essere:

Graduatorie di Merito Concorso 2016		
Grado di scuola	Posti comuni	Con Sostegno
Infanzia	7.824	307
Primaria	5.339	565
Secondaria I Grado	6.430	122
Secondaria II Grado		210
Totali	19.593	1.204

Va tenuto presente, inoltre, che alcuni risulteranno inseriti in GaE con riserva, nelle graduatorie del concorso 2016 come idonei e a pieno titolo nelle prossime graduatorie del concorso straordinario DDG n. 1456 del 7 novembre 2018.

IL BANDO DI CONCORSO STRAORDINARIO RISERVATO ALL'INSEGNAMENTO PRESTATO NELLO STATO E' LEGITTIMO

Il TAR LAZIO con la sentenza 2115 del 2019 ha rigettato il ricorso di alcuni insegnanti contro il bando del concorso straordinario riservato. La riserva all'esclusiva esperienza professionale nello Stato è parametro della eccezionalità del concorso pubblico straordinario. Di conseguenza, la distinzione preclusiva tra insegnamento svolto presso istituti statali e istituti scolastici paritari o comunali è legittima se si considera anche il diverso sistema di selezione dei docenti che hanno svolto il servizio. Con queste argomentazioni il Tar ha rigettato il ricorso.



LA CORTE DI CASSAZIONE: NO A SCATTI DI ANZIANITÀ PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Sezione Lavoro

Ordinanza n. 4438 del 14/2/2019

Pubblico impiego – comparto scuola – personale a tempo determinato – richiesta riconoscimento scatti anzianità – non dovuti ex art. 53 L. n. 312/1980

Richiamando la sentenza Cassazione n. 22558/2016, i giudici ricordano che: “In tema di retribuzione del personale scolastico, l'art. 53 della l. 312 del 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola, ed è stato richiamato, ex art. 69 comma 1, e 71 del d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermare la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione.”

Gli Ermellini proseguono chiarendo che gli scatti biennali ex art. 53 l. 312/1980 sono concettualmente diversi e non possono essere confusi con il trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, previsto dalla contrattazione collettiva di comparto succedutasi nel tempo.



Freepik

SOSTITUZIONE DEL DSGA IN CASO DI ASSENZA: QUALE PROFILO PROFESSIONALE LO PUÒ SOSTITUIRE?

Questo è l'orientamento applicativo ARAN_SCU_106.

Si ritiene utile chiarire che l'art. 56, comma 4, del CCNL del 29.11.2007 prevede che il DSGA “è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore amministrativo Fino alla concreta e completa attivazione del profilo del coordinatore amministrativo, il DSGA è sostituito dall'assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell'art. 47” del medesimo contratto, come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale del personale ATA del 25.07.2008.

Con riferimento a tale personale, va specificato che l'art. 2 dalla citata sequenza contrattuale, al comma 4, precisa che il personale ATA di area B titolare della seconda posizione economica è tenuto a sostituire il DSGA.

Il combinato disposto delle due clausole sopra richiamate comporta che l'assistente amministrativo, indipendentemente dalla posizione economica, può sostituire il DSGA assente. Tuttavia, laddove quest'ultimo sia titolare della seconda posizione economica, lo stesso è tenuto ad effettuare la sostituzione.

Va precisato che l'obbligo della sostituzione in parola attiene solo alle funzioni, che vanno comunque retribuite nel rispetto dell'art. 88 del CCNL del 29.11.2007, come ribadito dalla circolare del 19.05.2011 n. 0004074 del MIUR.

Sempre l'art. 47 su citato, al comma 5, stabilisce che “in caso di assenza del DSGA dall'inizio dell'anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti”.

PERSONALE ATA: UTILIZZO DELLA MALATTIA PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE SPECIALISTICHE, TERAPIE O ESAMI DIAGNOSTICI

Una nota di chiarimento sull'applicazione nella scuola delle norme contrattuali.

Sul tema dell'esercizio del diritto alla tutela della salute dei lavoratori della scuola del comparto Istruzione e Ricerca registriamo interventi dei più svariati soggetti, più o meno legittimati a fornire interpretazioni della norma contrattuale, che stanno producendo disorientamento e confusione.

Riepiloghiamo quindi di seguito la norma contrattuale e la nostra interpretazione.

Con l'entrata in vigore del nuovo CCNL del 19 aprile 2018 per il personale Ata sono state previste, all'art. 33, nuove forme di permessi orari retribuiti aggiuntivi rispetto a quelle già presenti nel CCNL del 2007. Tra queste ci sono anche i permessi orari per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici per un totale di 18 ore di permesso retribuito per ogni anno scolastico e fruibili sia su base oraria che giornaliera. In questo secondo caso sono computate le ore di servizio effettivo dovute nella giornata. Nel caso di rapporto di lavoro part-time il monte ore viene riproporzionato.



Freepik

Queste ore di permesso sono assimilate alle assenze per malattia ai fini del computo (6 ore equivalgono ad una giornata di malattia), sono retribuite allo stesso modo delle assenze dovute a malattia ma non sono assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio previsto dalla legge per le assenze per malattia fino a 10 giorni (purché vengano fruiti ad ore).

Nel caso invece in cui l'assenza venga fruita su base giornaliera, allora è sottoposta alla medesima decurtazione prevista per i primi dieci giorni di malattia.

La richiesta va formulata con almeno 3 giorni di anticipo, salvo i casi di comprovata urgenza e necessità.

I permessi sono incompatibili con la fruizione nella medesima giornata di altre tipologie di permessi fruibili ad ore e con i riposi compensativi per maggiori prestazioni lavorative.

Rispetto alla malattia, questa tipologia di assenza può essere giustificata, anche in ordine all'orario, mediante attestazione del medico o del personale amministrativo della struttura, anche privata, presso cui si effettua la visita o la prestazione.

Il nuovo CCNL precisa, inoltre, i diversi casi in cui è possibile ricorrere direttamente all'assenza per malattia, da attestare con le stesse modalità previste per tale fattispecie.

Questo è possibile nel caso in cui l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici sia concomitante a situazioni di incapacità lavorativa per una patologia in atto. In questo caso l'assenza dal proprio domicilio (anche ai fini delle visite fiscali di controllo) può essere attestata o direttamente dal medico, oppure anche dallo stesso personale amministrativo della struttura, anche privata, presso cui si effettua la visita o la prestazione (art. 33 c. 11).

Analogamente è possibile richiedere direttamente la malattia in tutti i casi in cui l'incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione o di impegno della visita, degli accertamenti, degli esami o della terapia stessa. Anche in questo caso l'assenza può essere attestata, oltre che dal medico, dal personale amministrativo della struttura (art. 33 c. 12).

Infine viene precisato che, nei casi in cui, a causa delle patologie sofferte, ci si debba sottoporre a terapie periodiche, anche per lunghi periodi, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti tale situazione secondo calendari stabiliti. A tale certificazione dovrà poi seguire l'attestato relativo a ciascuna singola prestazione.

Quindi, una volta esaurite le 18 ore, è sempre possibile ricorrere all'assenza per malattia per le ulteriori giornate necessarie ad espletare visite specialistiche e accertamenti diagnostici, al fine di tutelare il diritto alla salute.

Resta ferma la scelta del lavoratore di ricorrere, in alternativa alla malattia per l'intera giornata, ed anche per non subire le decurtazioni economiche previste per i primi 10 giorni, ai permessi brevi a recupero (art. 16 Ccnl/07), ai permessi per motivi familiari e personali documentati anche con autocertificazione (art. 15 Ccnl/07 per i docenti e art. 31 Ccnl/18 per gli Ata), ai riposi compensativi per gli Ata di prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo effettuate (art. 54 Ccnl/07 commi 3 e 4) oltre che alle ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio.

NOVE I GIORNI DI PERMESSI RETRIBUITI PER I DOCENTI DI RUOLO

Una scheda di riepilogo con le disposizioni normative e contrattuali per la loro fruizione da parte del personale docente a tempo indeterminato.

Questa scheda vuole fare la ricognizione delle norme contrattuali e di legge sulla fruizione dei permessi retribuiti da parte del personale docente alla luce del Ccnl comparto "Istruzione e Ricerca" sottoscritto il 19 aprile 2018 e delle modifiche apportate dal Decreto Madia al T.U. 165/2001 sul Pubblico impiego.



Freepik

Le norme contrattuali di riferimento:

Il CCNL 2007 Art. 15 comma 2 (permessi retribuiti)

Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

Il CCNL 2007 prevedeva la possibilità di fruizione aggiuntiva di sei giorni di permessi con le stesse modalità previste dall'art. 15 comma 2. Tale clausola è stata confermata recentemente dal CCNL sottoscritto il 18 aprile 2019, il quale all'art.1 comma 10 prevede che per le norme non espressamente toccate dal nuovo contratto continuano a trovare applicazione le precedenti disposizioni contrattuali. Pertanto l'art. 15 comma 2 del CCNL 2007 è pienamente vigente.

Gli interventi legislativi:

Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per i dipendenti pubblici fu introdotto dal decreto sulla "Spending review" (art. 5 comma 8) convertito in legge n. 135 il 7 agosto 2012 e, poi, dalla legge di stabilità n. 228 del 24 dicembre 2012 (art. 1 commi 54, 55 e 56).

Di seguito il testo della legge che ha introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie:

Legge n.135/12 (spending review)

“8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.

In pratica con questo provvedimento veniva vietata ogni forma di corresponsione di trattamento economico sostitutivo nel caso di mancato godimento delle ferie, disapplicando tutte le norme legali e contrattuali che lo consentivano.

Lo scopo di questo comma, inserito nella legge sulla spending review, era solo ed esclusivamente quello di procedere ad una riduzione della spesa per il settore pubblico, come ha evidenziato lo stesso Aran in una specifica nota.

Successivamente è intervenuta la legge di stabilità approvata nel 2012:

Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità)

54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruito delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

Il comma 54 stabilisce che il periodo valido per la fruizione delle ferie debba essere quello «della sospensione delle lezioni anziché delle attività didattiche». Inoltre conferma la possibilità per i docenti di fruire dei 6 giorni di ferie durante le attività didattiche, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Infine, il successivo comma 56 della legge di stabilità dapprima sottolinea come i precedenti commi 54 e 55 non possono essere derogati dai contratti nazionali e poi stabilisce che le “clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.

Tuttavia, anche laddove si volesse sostenere l'inderogabilità della norma in questione da parte del CCNL, è bene sapere che la riforma Madia (DLgs 75/2017) ha riconsegnato allo strumento negoziale la possibilità di derogarla. Infatti, con le modifiche apportate all'articolo 2, comma 2, del DLgs 165/2001, è stata reintrodotta la possibilità dei contratti collettivi nazionali di derogare alle norme di legge già vigenti, invertendo così le previsioni della riforma Brunetta.

Di seguito il testo del D.lgs.165/2001 così come modificato dopo l'intervento della riforma Madia:

DLgs 165/2001 art. 2, comma 2

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. **Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili.**

EFFETTI SUI PERMESSI RETRIBUITI

(art. 15 c. 2 del Ccnl/07, ovvero i 3 gg l'anno + i 6 gg di ferie fruiti a tale scopo).

Il comma 54 della L. 228/2012 quindi non fa mutare la possibilità di fruizione dei 6 giorni di ferie durante i periodi lavorativi. La legge interviene in modo esplicito esclusivamente sulla monetizzazione delle ferie, non certo sul tema dei permessi.

Il CCNL 2007 prevede all'art. 15 comma 2 per il dipendente la possibilità di fruire nel corso dell'anno scolastico di 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione e per gli stessi motivi e, con le stesse modalità, di ulteriori 6 giorni di ferie ma prescindendo dalle condizioni previste dal comma 9 dell'art. 13 (quindi anche con eventuali oneri per l'Amministrazione).

Il contratto cioè stabilisce che per motivi familiari o personali si possa estendere il numero dei giorni di permesso retribuito, utilizzando i giorni di ferie che però a questo punto perdono tale caratterizzazione, tant'è che risultano disciplinati nelle modalità (documentazione o autocertificazione) e nelle finalità dall'art. 15 comma 2.

A sostegno di questa interpretazione, nel mese di giugno del 2018 è intervenuto anche il MIUR che, con una nota della Direzione Generale per i sistemi informatici (SIDI), comunicava l'introduzione dello specifico codice PE03 per l'inserimento a sistema dei 6 giorni di ferie “eventualmente commutati in permessi personali”.

Quindi:

- nessuna modifica è intervenuta sui permessi retribuiti previsti dal contratto;
- nessuna modifica è intervenuta sulla possibilità di fruire di ulteriori sei giorni per motivi personali o familiari;
- le condizioni per fruire di tali permessi sono svincolate completamente dall'articolo riguardante le ferie;
- tali giorni aggiuntivi perdono la loro caratterizzazione originaria (giorni di ferie) e sono giorni di permesso a tutti gli effetti;
- la disapplicazione delle clausole in contrasto con il disposto normativo riguarda esclusivamente i periodi di fruizione delle ferie e non dei sei giorni (la norma ricalca infatti quanto previsto dal contratto);
- in ogni caso la riforma Madia ha dato la possibilità allo strumento negoziale di derogare le norme contrattuali approvate o da approvare.

La stessa relazione tecnica alla legge chiarisce inoltre lo scopo della norma, vale a dire l'intervento esclusivamente sull'istituto delle "ferie" e non anche (né direttamente né indirettamente) su quello dei permessi retribuiti.

In conclusione la tesi secondo la quale le norme sopra citate avrebbero messo in discussione il diritto pieno alla fruizione dei 6 giorni di ferie come permessi retribuiti è priva di ogni fondamento.

La FLC CGIL contrasterà nelle sedi appropriate le iniziative di singoli uffici che, tramite lo strumento dei pareri (privi di validità giuridica), daranno interpretazioni unilaterali del CCNL 2018 lesive dei diritti del personale.

LE SCUOLE ASILS (LINGUE STRANIERE) HANNO RINNOVATO IL CCNL CON L'UGL, IL SINDACATO CHE GONFIA I DATI DEGLI ISCRITTI SECONDO LA TRASMISSIONE REPORT

In data 2 marzo 2019 ASILS, AISLI, UGL Scuola con l'assistenza di confederazione UGL hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL per dipendenti assunti nei seguenti ambiti: scuole e corsi di lingue, corsi di cultura varia, scuole e centri di formazione e tirocinio insegnanti, scuole e corsi parauniversitari ad indirizzo linguistico e pedagogico, scuole interpreti e traduttori, accademie d'arte, società di formazione aziendale, scuole di musica, università private, enti certificatori, scuole straniere in Italia, corsi di formazione e corsi professionali. ...

Riportiamo da Wikipedia sull'UGL: Dall'istituzione del metodo che misura la rappresentatività nel settore privato, avvenuto per la prima volta nel 2011 e reiterato nel 2013 e 2014 in modalità più dettagliata, non sono state ancora stipulate le convenzioni con INPS e CNEL che lo rendono attuativo.

Il metodo contenuto in tali accordi è passibile di manipolazione tramite una complicità tra sindacato riconosciuto dall'azienda e l'azienda stessa, si effettua con il semplice escamotage di far risultare iscritti al sindacato nella data prevista della rilevazione, lavoratori che non sono iscritti, con prelievo di contribuzione sindacale in busta paga pari a zero euro e zero cent, annullandolo il mese successivo.

Agli effetti della rilevazione misurativa della rappresentatività, che l'importo di contribuzione sia pari a zero, non sia presente il mese prima e sia scomparso il mese successivo alla rilevazione, è completamente ininfluente.

Nel dicembre 2013 questa tecnica è già stata sperimentata con successo in aziende aderenti a Confindustria in previsione di recepimento dell'A.I. 10 gennaio 2014 (cosiddetto Testo Unico) in tutti i contratti di settore degli aderenti a Confindustria.



In evidenza

Contratto "Istruzione e Ricerca": linee guida dei sindacati per il triennio 2019-2021

Scuola: personale ATA, al via campagna di mobilitazione

Notizie scuola

Permessi retribuiti al personale docente a tempo indeterminato della scuola: una scheda di riepilogo delle disposizioni normative e contrattuali

Personale ATA: utilizzo della malattia per l'espletamento di visite specialistiche, terapie o esami diagnostici

Concorso dirigenti scolastici: imminente la pubblicazione dei risultati della prova scritta

Organici scuola 2019/2020: docenti, emanata la circolare del MIUR

Adozione libri di testo a.s. 2019/2020

27 marzo, iniziativa sul sistema integrato di istruzione e formazione 0-6

Finalmente si parla di scuola dell'infanzia e primo ciclo: finanziamenti alle reti di scuole per realizzare percorsi di ricerca-azione

Esame al termine del II ciclo di istruzione: pubblicato il decreto sulla formazione delle commissioni

Concorso DSGA: le prove preselettive si terranno l'11, il 12 e 13 giugno

Finanziamenti alle scuole: sottoscrizione definitiva del CCNI comandati ex art. 86 per l'a.s. 2016/2017

Reclutamento scuola: il Ministro Bussetti studia una soluzione per i docenti precari

Come si diventa insegnante?

British Council Italia: adesione oltre il 90% allo sciopero proclamato dalla FLC CGIL contro i licenziamenti

Rinvia la firma del MOF 2018/19 all'estero

Alternanza scuola-lavoro: il silenzio del ministero e il disorientamento delle scuole

Denuncia della FLC CGIL di Verona per la situazione esplosiva nella provincia a causa della carenza di DSGA

Vertenza British Council: assemblea dei lavoratori di Napoli

La posizione stipendiale "3-8 anni" spetta anche ai docenti TD in servizio al 1° settembre 2010. Sentenza del Tribunale di Torino

Fondazione Cresci@mo di Modena, le lavoratrici approvano il rinnovo del contratto integrativo

Mutamenti climatici e movimenti ambientalisti: le teorie complottiste stiano fuori dai luoghi del sapere e della conoscenza



Altre notizie di interesse

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL

Feed Rss sito www.flcgil.it

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? [Clicca qui](#)

Per l'informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale.

FLC Nazionale è anche presente su [Facebook](#), [Google+](#), [Twitter](#) e [YouTube](#)

Visita il nostro Sito Internet: www.flcmonza.it



Troverai notizie sindacali in tempo reale di rilevanza locale e nazionale, documenti e informazioni sul tuo lavoro fornite dagli Uffici scolastici di Milano e Regionale e molto altro ancora.

Iscrizioni alla FLC CGIL

Scarica il [modulo](#) e inviacelo compilato in ogni sua parte.

Ci metteremo al più presto in contatto con te.

L'iscrizione dei **supplenti del preside pagati dalla scuola** deve essere fatta direttamente in sede.



FLC CGIL MONZA BRIANZA

Federazione Lavoratori della Conoscenza

Scuola – Università – Ricerca – Afam - Formazione Professionale
Via Premuda 17 - 20900 Monza - Tel. 039 2731217 - Fax 039737068
sito: www.flcmonza.it - e-mail: monza@flcgil.it

CONSULENZA
SOLO PER ISCRITTI E SU APPUNTAMENTO

MONZA – Via Premuda 17
Tel. 039 2731.217

Consulenza ordinaria

lunedì, mercoledì, venerdì 15.00 - 17.30

Pensioni-previdenza-carriera-stipendio martedì 15.00 - 17.30

Ufficio Vertenze e Legale

mercoledì 16.00 - 18.00

Sportello RSU e delegati

giovedì 15.00 -18.00 su appuntamento col Segretario

Informazioni telefoniche brevi

Tel. 039 2731.217

lunedì, mercoledì, venerdì 17.00 -18.00

CARATE BRIANZA – Via Cusani 77

tel. 039 2731.420 (prenotazione e informazioni)

consulenza ordinaria: giovedì 15.00 - 17.30

CESANO MADERNO – Corso Libertà 70

tel. 039 2731.460-1 (prenotazione e informazioni)

consulenza ordinaria: giovedì 15.00 - 17.30

DESIO – Via Fratelli Cervi 25

tel. 039 2731.490 (prenotazione e informazioni)

consulenza ordinaria: giovedì 15.00 - 17.30

LIMBIATE – Piazza Aldo Moro 1

tel. 039 2731.550 (per prenotare: 039 2731217)

consulenza ordinaria: lunedì 15.00 - 17.30

previdenza-stipendio: giovedì 15.00 - 17.30

VIMERCATE – Piazza Marconi 7

tel. 039 2731.680 (prenotazione e informazioni)

consulenza ordinaria: giovedì 15.00 - 17.30